

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati

Diamo notizia di ciò che fu fatto dalla Direzione del Banco di Napoli, in attesa che entrassero in vigore la legge e il regolamento per la tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.

Essa assunse informazioni, per mezzo dei consoli negli Stati Uniti e nel Brasile, sulle diverse Banche, sulle quali avrebbe potuto fare assegnamento per la nomina dei propri rappresentanti.

Furono presi accordi provvisori con tre Banche, di cui una ha sede a Nuova York, la seconda a San Francisco, e la terza a San Paolo nel Brasile, per la raccolta e la trasmissione dei risparmi, e già più centinaia di migliaia di lire furono spedite in Italia pel tramite del Banco.

Oltre a ciò, fu convenuto con una Banca di Nuova York, che essa paghi, all'arrivo negli Stati Uniti, gli *chèques* che il Banco stesso consegna agli emigranti al momento della loro partenza dall'Italia, ovviando così agli inconvenienti che possono avvenire, sia per smarrimento del denaro, sia per perdite di giuoco, durante il viaggio, o per abusive perdite sui cambi.

In una settimana, il Banco Conti di Nuova York ha spedito vaglia per 300,000 lire al Banco di Napoli e durante tutto il mese di dicembre scorso le somme spedite dal medesimo ascesero a circa un milione.

Riproduciamo qui appresso il testo della legge sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, ed il relativo regolamento.

Legge del 1° febbraio 1901, n. 24 sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Banco di Napoli è autorizzato ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e autorizzato dal Ministero del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.

Curerà inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.

Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto, ed, occorrendo, del suo patrimonio, alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.

È vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.

Il regolamento determinerà le cautele che il Banco dovrà prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.

Art. 2. Il Banco di Napoli ha facoltà di riscuotere, a titolo di commissione, per le rimesse dei risparmi degli emigrati, un diritto, nella misura che sarà fissata, secondo le circostanze e le località, dai Ministeri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, d'accordo col Banco.

Gli utili netti del servizio spetteranno per metà dal Banco di Napoli, e saranno destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà saranno destinati ad un " Fondo per l'emigrazione „ in conformità a norme che saranno comprese nel regolamento indicato nell'art. 5.

Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto " Fondo per l'emigrazione „.

Art. 3. Gli uffici postali del regno sono autorizzati a pagare, entro i limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia del Banco di Napoli, emessi all'estero nella forma e con le modalità che saranno determinate dal regolamento, per la trasmissione dei risparmi degli emigrati, prelevando, sull'ammontare dei vaglia medesimi, un diritto corrispondente alla metà di quello stabilito per i vaglia postali interni.

Il limite massimo dei depositi fruttiferi che gli emigrati chiedano di versare nelle casse postali di risparmio, trasmessi sia direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, è elevato a lire 10,000.

I titoli emessi all'estero dal Banco, pagabili nel regno sia dal Banco, sia dagli uffici postali, le relative quietanze, e gli atti consolari concernenti le operazioni colle Casse postali di risparmio, saranno esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione.

Art. 4. Il Banco di Napoli presenterà ogni anno al Ministro del tesoro una relazione sull'andamento di questo servizio. La relazione, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione, sarà presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro.

Art. 5. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato per decreto reale, sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, e sentito il Consiglio di Stato; e potrà, ove occorra, essere modificato. Esso conterrà anche le disposizioni per gli accordi del servizio di corrispondenza fra i Banchi di emissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

FINALI — SARACCO — VISCONTI VENOSTA
PASCOLATO — CHIMIRRI.

Visto: *Il Guardasigilli*: GIANTURCO.

Regio decreto del 29 dicembre 1901, n. 571 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 1° febbraio 1901, n. 24, sulle rimesse degli emigrati (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 1° febbraio 1901, n. 24, che autorizza il Banco di Napoli ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigrati italiani all'estero;

Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 1901, n. 24, relativa al servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigrati italiani.

Il predetto regolamento sarà visto e sottoscritto dal nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE

ZANARDELLI
DI BROGLIO.
GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1902, n. 27.

**Regolamento per l'esecuzione della legge 1° febbraio 1901, n. 24,
sulle rimesse degli emigrati.**

Disposizioni generali.

Art. 1. Il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani si esplica dal Banco di Napoli, principalmente a mezzo di Case bancarie corrispondenti.

Art. 2. Nel caso in cui se ne manifesti il bisogno, il Banco dovrà istituire all'estero agenzie proprie a servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, e, a tale uopo, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro, e determinare, d'accordo con esso, le norme per il funzionamento delle agenzie da istituirsi.

Art. 3. In conto del fondo di dotazione pel servizio dei risparmi degli emigrati, il Banco di Napoli è facoltato a prelevare dalla propria massa di rispetto una prima somma non inferiore alle lire cinquecentomila, inserendola in apposito articolo della sua situazione.

Tale fondo sarà aumentato, a seconda dello sviluppo delle operazioni, fino a raggiungere i due milioni di lire indicati dal comma 3° dell'articolo 1° della legge 1° febbraio 1901, n. 24.

La metà degli utili netti annuali, di cui all'art. 2°, comma 2°, della censata legge, sarà destinata a compiere il fondo di dotazione fino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio della somma prelevata.

Art. 4. Le operazioni, le spese e gli utili derivanti dal servizio per gli emigrati, sono dal Banco registrate in conti speciali, separati e distinti da quelli dell'esercizio bancario e delle altre gestioni del Banco.

La spesa per la fabbricazione dei vaglia cambiari speciali sarà ammortizzata annualmente con addebiti al conto delle spese pel servizio degli emigrati.

Art. 5. Il Banco di Napoli, al principio di ogni mese, trasmetterà al Ministero del tesoro la situazione delle operazioni compiute nel mese precedente.

Alla fine di ciascun esercizio il Banco, con la relazione di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1901, n. 24, rassegnerà al Ministero del tesoro un dettagliato conto della gestione relativa al servizio degli emigrati, dal quale risulti l'utile netto ricavato da tale servizio durante l'anno.

L'utile netto sarà, per la parte prescritta dall'art. 3 della legge predetta, versato al " Fondo per l'emigrazione „, ai sensi del regolamento generale sull'emigrazione.

Dei corrispondenti.

Art. 6. La nomina dei corrispondenti speciali è fatta dal Consiglio di amministrazione del Banco, salvo approvazione del Ministro del tesoro.

Nella scelta dei corrispondenti sarà, possibilmente, tenuto conto di quelle Case bancarie che già esercitassero all'estero lodevolmente il servizio della rimessa del denaro degli emigrati.

Art. 7. Alle Case bancarie che assumano la qualità di corrispondenti del Banco per il servizio all'estero della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani, è fatto obbligo di far disimpegnare tale servizio da personale di nazionalità italiana, o che abbia perfetta conoscenza dell'idioma italiano, e di istituire, a semplice richiesta del Banco, agenzie proprie in quei paesi in cui esistano o vadano a formarsi importanti centri d'emigrazione italiana.

Esse, inoltre, debbono prendere impegno di dare la maggiore pubblicità alle disposizioni che regolano il servizio, dimostrandone i vantaggi e la sicurezza; di usare tutte le facilitazioni possibili ai nostri connazionali, e di esser loro larghi di consigli e di guida in tutto ciò che abbia rapporto alla trasmissione ed al collocamento dei loro risparmi.

In appositi tabellari esposti al pubblico i corrispondenti debbono indicare il prezzo giornaliero del cambio sull'Italia, secondo le quotazioni correnti della Borsa del luogo o di quella più vicina, e le provvigioni fissate dal Banco, d'accordo coi Ministeri del tesoro e delle poste e telegrafi, per ciascuna operazione.

Art. 8. Per esser nominato corrispondente speciale del Banco di Napoli, occorre depositare apposita cauzione nelle casse del Banco stesso, o presso i corrispondenti del Tesoro italiano, o anche presso Istituti di emissione esteri, o altre Banche estere, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

La misura della cauzione sarà determinata dal Ministro del tesoro, in somma non inferiore all'ammontare massimo dei vaglia somministrati ai corrispondenti.

Art. 9. Le cauzioni debbono essere costituite in contanti, o in titoli italiani di Stato o dallo Stato garantiti, o in titoli del debito pubblico di Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Olanda, pagabili in oro, o in valuta equiparata.

Agli effetti utili della cauzione, i titoli saranno svalutati di un ventesimo sul prezzo corrente alla data del deposito.

Quando tale prezzo avesse superato la pari, agli effetti della svalutazione sarà considerato alla pari.

Art. 10. Le ragioni di debito e credito dipendenti dal servizio della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigranti, espresse in valuta legale italiana, sono, dai corrispondenti, iscritte in un conto corrente fruttifero intestato al Banco di Napoli.

Il conto corrente è liquidabile ad epoche determinate, non superiori ad un trimestre.

Sulla colonna delle riscossioni fatte per conto del Banco, e, purchè coperte nei termini e modi indicati negli art. 11 e 12, il Banco corrisponderà una provvigione da fissarsi d'accordo col corrispondente, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 11. A periodi da convenirsi, il corrispondente deve inviare al Banco un estratto del conto, insieme ai documenti comprovanti gli introiti e gli esiti fatti nello interesse del Banco stesso.

Dall'estratto debbono distintamente risultare: l'importo dei vaglia cambiali giornalmente emessi, i diritti percepiti per provvigioni ed accessori eventuali, il cambio riscosso, la natura dei pagamenti eseguiti e le specie delle valute incassate o pagate, indicando se di oro o di moneta cartacea.

Art. 12. Col periodico invio della situazione del conto, di cui all'articolo precedente, il corrispondente è tenuto a saldare la differenza risultante a proprio debito, con tratte a vista sull'Italia, a favore del Banco, o anche, previ accordi, con tratte a vista su Parigi, Londra, Berlino, Francoforte, Amburgo, Vienna, Trieste ed altre piazze da stabilirsi.

In tale caso le rimesse saranno realizzate in Italia per conto e a rischio del corrispondente.

Il Banco, inoltre, si riserva la facoltà di trarre sul corrispondente nei limiti delle disponibilità a suo credito.

Art. 13. Qualora il corrispondente risulti in credito verso il Banco, riporterà il saldo a conto nuovo, con valuta dal giorno in cui lo sbilancio a suo favore si è verificato, per rimborsarsi dagli introiti posteriori.

Art. 14. In corrispettivo dei versamenti eseguiti, il corrispondente ha facoltà di chiedere al Banco il rifornimento di altri vaglia in bianco.

Art. 15. È obbligo del corrispondente d'integrare la cauzione tutte le volte che avvengano ribassi nel valore dei titoli depositati, ed anche di sostituirli a semplice richiesta del Banco, quando siano esposti ad oscillazioni di prezzo, gravi e frequenti.

Non ottemperandovi, o non eseguendo, nel tempo e nei modi prescritti dall'art. 12, il versamento delle somme risultate a debito del conto corrente, il Banco può chiudere anche immediatamente il conto e liquidarlo, compensandosi del proprio credito con la vendita della cauzione.

Art. 16. Per tutte le operazioni attinenti al servizio della raccolta, tutela,

impiego e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani, i corrispondenti del Banco debbono tenere appositi libri, concordati col Banco stesso, che le regie autorità italiane all'estero o speciali incaricati del Banco hanno facoltà d'ispezionare e controllare in ogni tempo a semplice richiesta.

Dei vaglia cambiari.

Art. 17. Il Banco di Napoli è autorizzato a fabbricare un tipo di vaglia cambiario estero, speciale, del cui pagamento assume intera responsabilità.

Art. 18. Il nuovo tipo di vaglia cambiario estero del Banco si suddivide in cinque serie diverse, e cioè: la prima per somme variabili da lire 1 a lire 100, e le successive per somme fisse, rispettivamente di lire 200, 300, 500, 1000.

Sono considerati di niun valore i vaglia emessi per una somma che sia al di fuori dei limiti indicati dalla filigrana delle serie, salvo al possessore del vaglia il diritto di farsi rimborsare dall'ufficio emittente la somma depositata.

Art. 19. I vaglia cambiari esteri sono emessi su carta filigranata con la indicazione anche del limite della somma per la quale possono essere emessi, e portano sul *recto* la formula di obbligazione " Il Banco di Napoli, per questo vaglia cambiario, pagherà a N. N. lire italiane..... „

Possono emettersi al nome del richiedente, o d'altra persona da lui designata, e debbono indicare :

- a) il numero progressivo di emissione ;
- b) il luogo e la data di emissione ;
- c) il luogo di pagamento ;

d) la somma, espressa in cifre e in lettere, da pagarsi in Italia, in moneta legale italiana, oppure in oro, se così è richiesto dal mittente, nel qual caso però dovrà poi essere fatta, a cura della Direzione generale del Banco, prima di trasmettere le disposizioni di pagamento di cui all'art. 22, la parità dei cambi tra il giorno in cui si ordina il pagamento e quello del versamento ;

- e) la valuta precisa ricevuta dal corrispondente ;
- f) il corso del cambio al quale tale valuta viene conteggiata ;
- g) il diritto, o provvigione, percepito ;
- h) la firma del corrispondente.

Art. 20. I vaglia cambiari sono, inoltre, provvisti di una matrice e d'uno scontrino, nei quali il corrispondente deve scrivere tutti i dati che vi sono richiesti.

La matrice è trattenuta dal corrispondente per essere poi trasmessa al Banco, a forma dell'art. 11.

Il vaglia, insieme allo scontrino, si consegna al richiedente, il quale conserva quest'ultimo presso di sè.

Art. 21. I vaglia cambiari esteri sono trasmissibili per girata a simiglianza dei vaglia cambiari ordinari.

Possono anche girarsi a favore del Banco di Napoli, con incarico di versarne la valuta a Casse di risparmio, o di eseguirne il pagamento ad una o più persone, o enti, in determinate località.

In tal caso il Banco resta autorizzato a prelevare dalla valuta del vaglia le spese postali occorrenti ad effettuare il pagamento.

Art. 22. I vaglia cambiari emessi sono dal corrispondente elencati, giorno per giorno, su apposita distinta fornita dal Banco.

Tale distinta deve spedirsi alla Direzione generale del Banco, in fine di giornata, tutte le volte che abbia avuto luogo una emissione di titoli.

Il Banco, in base alle indicazioni contenute nella cennata distinta, provvederà a trasmettere le disposizioni di pagamento alle piazze designate.

Art. 23. La materiale estinzione dei vaglia cambiari esteri non può aver luogo in una piazza diversa da quella indicata sul titolo, salvo contraria disposizione della Direzione generale del Banco.

Di regola i vaglia cambiari esteri sono pagabili presso il locale stabilimento, o il locale rappresentante del Banco. Nelle piazze in cui non vi sia una propria filiale o un proprio rappresentante, sono pagabili dalle filiali della Banca d'Italia, sul continente, e da quelle del Banco di Sicilia, in Sicilia, e, dove manchino le une e le altre, dall'ufficio postale del luogo.

Art. 24. Nei rapporti tra il Banco di Napoli e gli altri due Istituti di emissione resta stabilito che i vaglia esteri, pagati dai detti Istituti, saranno presentati e conteggiati nelle operazioni di riscontrata tra gli Istituti medesimi, con le norme vigenti.

Art. 25. Per le girate, il pagamento, la dispersione o la distruzione dei vaglia cambiari esteri, sono applicabili le disposizioni degli articoli 194, 200 e 201 del regolamento generale del Banco, approvato con regio decreto 26 agosto 1899, n. 367.

Art. 26. La Direzione generale del Banco, basandosi sulle distinte di cui all'art. 22, trasmetterà agli uffici postali un avviso per ogni vaglia che debba dai medesimi essere pagato.

Tali avvisi avranno corso in franchigia.

Art. 27. Gli uffici postali, dopo esatto confronto dei vaglia coi rispettivi avvisi, e dopo accertata l'identità personale dei destinatari o dei giratari nei modi prescritti dalle istruzioni, eseguiranno i singoli pagamenti, prelevando

sull'importo dei titoli un diritto uguale alla metà delle tasse stabilite per i vaglia ordinari interni, e cioè:

centesimi	5	fino a lire	10
"	10	"	25
"	20	"	50
"	30	"	75
"	40	"	100

aggiungendo successivamente centesimi 10 ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

Tale diritto sarà convertito in francobolli che verranno applicati sui titoli, ed annullati col bollo a data nitidamente impresso.

Art. 28. I titoli pagati saranno descritti dagli uffici sulle note di pagamento dei vaglia interni, e trasmessi, con queste, al Ministero nei modi e termini consueti.

Art. 29. I vaglia il cui importo debba, a richiesta degli emigrati, essere convertito in depositi nelle Casse postali di risparmio, siano tali vaglia trasmessi colla mediazione del Banco di Napoli o direttamente dagli stessi emigrati, debbono essere sempre spediti al Ministero delle poste e telegrafi (servizio dei risparmi) colla relativa domanda, contenente le necessarie indicazioni.

Nessuna ingerenza dovranno perciò avere gli uffici postali nell'accettazione di siffatti depositi, che è riservata esclusivamente al Ministero.

Art. 30. La Direzione generale del Banco, in base agli avvisi da essa trasmessi agli uffici postali, compilerà e trasmetterà quindicinalmente al Ministero delle poste e dei telegrafi, la nota dei vaglia emessi dai propri corrispondenti esteri.

Art. 31. Mensilmente, od anche, occorrendo, a periodi minori, il Ministero delle poste e dei telegrafi comunicherà alla Direzione generale del Banco l'elenco documentato dei vaglia pagati dagli uffici postali, non che di quelli convertiti in libretti postali di risparmio, e la Direzione stessa ne rimborserà l'ammontare alla cassa centrale del Ministero.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.